Ministero dell'Interno
Questura di Pavia - Divisione P.A.S.I.
Prot.: 0055519 del 20/10/2026 Uscita Cod. Amm. m_i
AOO: PVPO00 uor: 35123
Fasc: TABELLA GIOCHI PROIBITI AGGIORNATA
Data: 20/10/2026 12:15:58

Il Questore della Provincia di Pavia

TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 110 del Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (*R.D. 18.06.1931 n.773*), nonché dell'art. 195 del R.D. 06.05.1940 n. 635 (*Regolamento di Esecuzione*), modificato dall'art. 2 lettera *h)* del D.P.R. 28.05.2001 n. 311 e successive modificazioni, dell'art. 22 Legge 31.12.2002 n. 289 e dell'art. 723 del codice penale, nelle sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi pubblici, compresi i circoli privati autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco della città e provincia di Pavia, a tutela del pubblico interesse, dispone ed emana in tutta la **provincia di PAVIA** la seguente **TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI**:

GIOCHI CON LE CARTE

Asso Sbarazzino – Baccarat – Banco Fallito – Bassetta o Taglio – Bazzica – Bestia – Berlina – Biribisso – Black Jack – Brindisi – Burro – Bulina – Bel Tre – Chemin De Fer – Cocco – Camuffe – Cassetta – Cucù – Concencina – Conchino – Cane Verde – Caratella – Domino – Del Punto Quaranta – Diavolo – Dieci – Dodici Punti – Ecartè – Fallito – Fante di Picche – Faraone – Flussata – Football – Goffetto – Goffo – Gioco del Nove – Lanzichenecco – Lasqueneet – Macao – Manca – Maus – Marinaio – Mazzetto – Mercante in fiera – Mignon – Naso – Pariglia – Passa – Piattello – Pidocchietto – Poker – Poker Texas Hold'em* - Passatella – Pozzetto – Primiera – Punto – Quindici – Ramino – Ramino Pokerato – Ruletta – Sette e Mezzo – Stoppa – Spilli – Tayè – Trenta – Trentacinque – Trentaquaranta – Trentasei – Trentuno – Tre Carte – Turchinetto – Trucco – Undici e mezzo – Ventuno – Zecchinetta.

GIOCHI AL BILIARDO E AL BILIARDINI

All'Angolo delle Buche – Battifondo o Banco – Baccarat con Birilli – Bazzica – Bacchetta – Biliardino Francese, Inglese, Russo e Turco – Bill Bell – Bismarck – Briglia – Buchette – Campanello – Caratella – E Pass de Mamaloch – Giardinetto – Gioco del Nove – Gioco del Tre – Lumaca – Macaco con Birilli – Nove – Parigina – Pariglia – Ponte – Pulla – Rosso e Bianco – Rosso e Nero – Turco Inglese.

ALTRI GIOCHI

Bella – Bella Bianca – Bella Birinca – Bianca – Cavallini – Carosello – Dadi in tutte le sue forme – Fiera – Lotteria – Mahjong – Morra – Passatella – Riffa – Roulette – Scassaquindici – Sibillino – Testa o Croce – Tocca – Tombola – Tornello – Trottola – Virotto.

*** Poker Texas Hol'em –** Il poker è legale quando non costituisce gioco d'azzardo, cioè tutte le volte in cui nella variante praticata l'abilità prevale sulla (o equivale alla) componente fortunosa. Nello specifico, il poker è aleatorio e, quindi, costituisce gioco d'azzardo illegale quando ogni puntata è fatta direttamente con i soldi e non con le fiches; si tratta, in poche parole, del cosiddetto cash game. Al contrario, quando nei tornei c'è una quota d'iscrizione fissa uguale per tutti i giocatori, ai quali viene consegnata la stessa quantità di fiches senza controvalore in denaro e il montepremi è stabilito in partenza, non si potrà parlare di gioco d'azzardo; classico esempio sono i tornei di Texas Hold'em Freezeout senza rebuy.

Questa elencazione ha carattere esemplificativo e quindi suscettibile di omissioni, modifiche e/o aggiornamenti; pertanto
SONO ALTRESÌ VIETATI TUTTI I GIOCHI D'AZZARDO NON EVENTUALMENTE COMPRESI NELLA PRESENTE TABELLA MA CHE PRESENTANO ANALOGHE CARATTERISTICHE, CON POSTE IN DENARO O ALTRA UTILITÀ ECONOMICAMENTE VALUTABILE.

Sono vietati l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo che consistono in quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura, o vincite di valore superiore ai limiti fissati dal comma 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S., in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualsiasi specie.
Gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici non possono riprodurre, nemmeno in parte, il gioco del poker o le sue regole fondamentali.
È vietato installare apparecchi e congegni automatici, semiautomatici o elettronici di tipo audiovisivo che contengono "*sequenze particolarmente crude o brutali o scene che, comunque, possono creare turbamento o forme imitative*" nel minore che partecipi al gioco o che ne sia spettatore.
Le sanzioni a tutela dei minori sono stabilite dagli artt. 528, 725 del Codice Penale e dall'art. 1 della Legge 12.12.1960 n. 1591.
Sono vietati gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici o elettronici per il gioco d'azzardo che hanno insita la scommessa e che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura, o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6 dell'art. 110 T.U.L.P.S. modificato dalla legge 24.11.2003 n. 326.
Gli apparecchi da divertimento e intrattenimento devono essere accompagnati da nulla osta rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.

APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI SEMIAUTOMATICI ELETTRONICI ED ELETTROMECCANICI DA TRATTENIMENTO E DA GIOCO

- Gli apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco sono soggetti esclusivamente alla disciplina legislativa e amministrativa di cui all'Art. 110 T.U.L.P.S., approvato con R.D. 773/1931. Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27.07.2011 impone le prescrizioni relative all'installazione e indica parametri numerici quantitativi per l'installabilità di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6/A del T.U.L.P.S. e all'art. 110 comma 6/B T.U.L.P.S. (VLT) in relazione alle tipologie dei punti di vendita presso i quali è consentita la raccolta di gioco.
- Rimangono vigenti le disposizioni dettate dal Decreto Direttoriale 18.01.2007 e dal Decreto Interdirettoriale 27.10.2003 relative ai parametri numerico – quantitativi degli apparecchi di cui all'art. 110 comma 7 T.U.L.P.S..
- Nelle sale da gioco del Bingo gli apparecchi da intrattenimento devono essere collocati in locali separati da quelli in cui si svolge il gioco.
- Nel caso in cui in un esercizio siano installati sia apparecchi di cui all'art. 110, comma 6/A del T.U.L.P.S., che gli apparecchi di tipologie diverse, gli stessi sono collocati in aree separate, specificatamente dedicate.
- In ogni sala pubblica da gioco autorizzata ai sensi dell'art. 86 T.U.L.P.S. è installabile un apparecchio di cui all'art. 110 comma 6/A del T.U.L.P.S. ogni 5 mq. dell'area di vendita. Il numero di apparecchi di intrattenimento di cui all'art. 110 comma 6/A o 7 T.U.L.P.S. installati per la raccolta di gioco non può comunque superare il doppio del numero di apparecchi di intrattenimento di altre tipologie installati presso lo stesso punto di vendita.
- È vietata l'installazione di videogiochi a contenuto osceno o violento. o che comunque possano creare forme imitative nei minori che partecipano al gioco.
- Gli apparecchi e congegni di cui all'art. 110 comma 6/A T.U.L.P.S. devono essere corredati dal Nulla Osta di Conformità, di Distribuzione e dal Nulla Osta di messa in Esercizio, del Codice Identificativo; i congegni di cui all'art 110 comma 7 T.U.L.P.S. devono essere corredati dal Nulla Osta di Distribuzione e Messa in Esercizio e della targhetta riportante il numero di Matricola, il Tipo, la Marca e il Nominativo del Costruttore.
- L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da giaco di abilità e degli apparecchi e dei congegni di cui ai commi 6/A e 6/B dell'art. 110 T.U.L.P.S. è vietato ai minori di anni 18.

È VIETATA LA PARTECIPAZIONE DEI MINORI DEGLI ANNI 18 (DICIOTTO) AI GIOCHI PUBBLICI CON VINCITE IN DENARO

La presente tabella deve essere esposta in tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco. Le indicazioni in essa contenute sono prescrizioni relative all'autorizzazione a tenere i giochi e ne costituiscono parte integrante. Le violazioni alle disposizioni della tabella dei giochi sono sanzionate ai sensi degli artt. 9, 17 e 110 del T.U. delle leggi di P.S. approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773 e successive modificazioni. Inoltre, le sanzioni per il gioco d'azzardo sono stabilite dall'art. 718 e seguenti del Codice Penale.

Pavia, 20 ottobre 2026

IL SINDACO
(Alice Zelaschi)

ALICE ZELASCHI
24.11.2026 09:04:58
GMT+01:00

COMUNE DI RIVANAZZANO TERME (Prov. PAVIA)

Firmato digitalmente da/Signed by:
LUIGI DI CLEMENTE
In data/On date:
martedì 20 ottobre 2026 12:02:32

IL QUESTORE
Di Clemente

TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI
Art. 110 T.U.L.P.S. – Regio Decreto 18.06.1931 n. 773